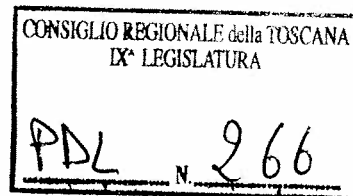




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo consiliare
Partito Democratico



Proposta di legge regionale

Disposizioni sull'utilizzo dell'avanzo di esercizio nel bilancio dei gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012).

Sommario

Preambolo

Articolo Unico - Utilizzo dell'avanzo di esercizio nel bilancio dei gruppi consiliari. Integrazioni all'art. 4 della l.r. 83/2012

Preambolo

Il Consiglio regionale

VISTI:

- l'articolo 117, comma 4, della Costituzione;
- l'articolo 16, commi 3 e 4, dello Statuto della Regione Toscana,
- l'articolo 16, comma 9, del Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa regionale;
- la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla LR 61/2012);
- la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);
- il titolo II della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4. (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- Regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale);

CONSIDERATO:

1. che con la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012) si è provveduto a normare ex novo la disciplina delle risorse finanziarie che a norma di Statuto il Consiglio regionale è chiamato ad assicurare ai gruppi consiliari, anche alla luce di quanto disposto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;
2. che tale nuova disciplina non è intervenuta a modificare le disposizioni precedenti in materia di gestione dell'eventuale avanzo di bilancio dei gruppi, oggi normato soltanto, nella sua accezione di avanzo di fine legislatura, con la previsione di cui all'art. 16, comma 9 del Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa dove è prevista la restituzione al bilancio del Consiglio e, nell'accezione di avanzo di esercizio, con la conferma del suo utilizzo, per le spese consentite, anche negli esercizi successivi (art. 4, c. 4, l.r. 83/2012);
3. che si ritiene invece opportuno prevedere anche la possibilità per i gruppi di destinare l'avanzo di esercizio al finanziamento di specifici capitoli del bilancio regionale attraverso un mandato vincolato all'Ufficio di Presidenza per l'adozione delle conseguenti determinazioni a norma di legge;

approva la seguente legge

Articolo Unico

Utilizzo dell'avanzo di esercizio nel bilancio dei gruppi consiliari. Integrazioni all'art. 4 della l.r. 83/2012

1. All'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012), dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. L'eventuale parte del contributo erogato non spesa nell'anno di riferimento può altresì essere destinata dal Gruppo ad incrementare specifici capitoli del bilancio regionale mediante mandato vincolato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che assume le conseguenti determinazioni di legge.

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si intende inserire nella vigente disciplina legislativa sul finanziamento dei gruppi consiliari l'espressa previsione della facoltà per detti gruppi di destinare l'eventuale avanzo di esercizio maturato sul proprio bilancio a capitoli del bilancio regionale.

La vigente normativa, infatti, consente solo il riporto dell'avanzo di esercizio all'esercizio successivo, ed il ristorno dell'avanzo di legislatura indistintamente al bilancio del Consiglio.

Si ritiene invece utile normare la possibilità che un gruppo possa destinare l'avanzo di esercizio (il saldo fra il contributo ricevuto ex lege in un dato anno con le spese sostenute in quel medesimo arco temporale) a sostenere capitoli del bilancio regionale (come ad esempio quelli dedicati al sostegno ai lavoratori in mobilità).

L'integrazione proposta alla vigente normativa di disciplina dei finanziamenti ai gruppi consiliari consente pertanto di dare copertura a tale facoltà, prevedendo l'espressione di un mandato vincolato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio per l'adozione delle decisioni necessarie al ristorno di quelle risorse sul bilancio regionale.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Disposizioni sull'utilizzo dell'avanzo di esercizio nel bilancio dei gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della LR 60/2000 e della LR 45/2005. Modifiche alla LR 61/2012).

(articolo 7 l.r. 55/2008, articolo 89 Reg. interno)

Relazione tecnico-finanziaria

1) Tipologia della proposta di legge

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- a) determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (**art. 10, comma 1, lett. a) L.R. 36/2001**) ☐
- b) stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare a un certo intervento, previa disciplina dei profili di cui alla precedente lettera a), ovvero previo richiamo della disciplina di tali profili già prevista da altre leggi (**art. 10, comma 1, lett. b) L.R. 36/2001**) ☐
- c) definisce l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (**art. 10, comma 1, lett. c) L.R. 36/2001**) ☐
- d) varia il gettito delle entrate (**art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1, L.R. 36/2001**) ☐

* * * *

2) Oneri previsti

Nessun onere.

- spesa annua a regime: nessuna spesa
- oneri di gestione: assenti

* * * *

3) Quantificazione dei costi:

(riportare i dati e gli elementi in base ai quali è stato quantificato l'intervento, oppure le fonti e/o i riferimenti presso i quali è possibile reperirli o analizzarli con più profondità)

Non sono previsti costi

Il/i proponente/i

MARCO RUGGERI
IVAN FERRACCI
ROSANNA RUGNALINI
GIANNI PARRINI
VANESSA BORETTI
SINOE MALDONI
LUCIA MATERGI
ALDO MORELLI
LUCIA DE ROBERTIS
ENZO BROGI
LORIS ROSSINI
NICOLA DATTI

[Handwritten signatures and initials corresponding to the names listed on the left]

Pier Paolo Tolnocin. P. P. Tolnocin

PEZZEGRINOTTI ARDENIO A. Pezzegrinotti

DANIELA LASTRI Daniela Lastri

RIEMASCHI MARCO Marco Riemaschi

FABRIZIO MATTEI Fabrizio Mattei

PAOLO BAMBAGIONI Paolo Bambagioni

Spunelli (MARCO SPINELLI)

Venturi (VENTURI)

Torricelli Matteo (TORRICELLI)

Eugenio Gian (GIANNI EUGENIO)